



**DELIBERA N. 109/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PIÙ VALLI  
TV S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “PIÙ VALLI TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 8/2020 - PROC. 21/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003 n. 20, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, con atto n. CONT. 8/2020, del 7 gennaio 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Più Valli Tv S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Più Valli Tv" - ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Nello specifico sono stati contestati gli sforamenti nei seguenti giorni e nelle seguenti fasce orarie:

- 19 novembre, nelle fasce orarie: 13-14 (35,03%), 18-19 (42,58%) e 23-24 (37,08%);
- 20 novembre, nelle fasce orarie: 13-14 (31,67%) e 19-20 (39,39%);
- 21 novembre, nella fascia oraria 18-19 (40,19%);
- 22 novembre, nelle fasce orarie 18-19 (38,64%) e 21-22 (29,39%);
- 23 novembre, nelle fasce orarie 13-14 (34,06%) e 18-19 (40,97%);
- 24 novembre, nelle fasce orarie 8-9 (29,19), 12-13 (30,94), 13-14 (30,72), 18-19 (39,14) e 19-20 (32,56).

## 2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 8/2020 la società Più Valli Tv S.p.A. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 13 gennaio 2021 nelle quali ammette di aver superato i limiti di affollamento pubblicitario nei giorni e nelle fasce orarie contestate. L'emittente sottolinea la natura non intenzionale della violazione e rappresenta quanto segue: *“ogni giorno [...] la regia verifica che la macchina che regola la messa in onda non segnali rischi di sfioramento pubblicitario o nel caso il play out segnali percentuali di affollamento pubblicitario superiori al 25%, il tecnico interviene sull'automazione modificando manualmente il palinsesto affinché rispetti le percentuali previste dalla normativa. Tuttavia, negli ultimi mesi del 2020 la macchina del play out, purtroppo obsoleta, ha cominciato a non funzionare bene richiedendo ogni giorno un controllo manuale sull'automazione da parte dei tecnici e questo ha spinto l'editore proprio nel mese di novembre (periodo al centro del Vostro controllo), ad intraprendere trattative per l'acquisto di un nuovo macchinario il cui ordine è stato fatto in data 21 dicembre 2020 (data antecedente la Vostra contestazione) e il cui anticipo è stato versato nel mese di gennaio 2021 (alleghiamo copia dell'ordine d'acquisto e copia del bonifico effettuato). Ricevuta la Vostra contestazione, abbiamo analizzato il palinsesto nei giorni e nelle fasce orarie da Voi indicate e abbiamo constatato che, purtroppo, la macchina non ha segnalato sforamenti e questo non ha permesso ai tecnici di intervenire. Ci scusiamo quindi per l'accaduto e vi garantiamo che la nostra attenzione, per evitare che errori di questo tipo possano ripetersi di nuovo, è massima. Stiamo procedendo in questi mesi con la verifica manuale della messa in onda in attesa dell'arrivo del nuovo play out e di un'automazione più*

*affidabile a cui affidare la programmazione e il calcolo dell'affollamento pubblicitario”.*

La società evidenzia, infine, l'impegno profuso per diventare un importante punto di riferimento per l'informazione locale nonostante le difficoltà economiche acuite dalla pandemia e chiede, per le ragioni sopra esposte, l'applicazione della sanzione minima prevista.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0075061 dell'11 febbraio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Più Valli Tv S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo “Più Valli Tv”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Lombardia. Sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nei giorni e nelle fasce orarie contestate.

Il malfunzionamento del macchinario deputato al controllo degli affollamenti pubblicitari, seppur riscontrato in periodo antecedente alla contestazione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del Testo unico, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Più Valli Tv S.p.A. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione, nel corso della settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, riguardanti specifiche fasce orarie e talvolta ripetuti nell'arco della medesima giornata.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

La società Più Valli Tv S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

La mancata disponibilità dei bilanci (fonte: Registro delle imprese) non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società Più Valli Tv S.p.A., tuttavia si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) moltiplicato per sei giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (19, 20, 21, 22, 23 e 24 novembre 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

**ORDINA**

alla società Più Valli Tv S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Più Valli Tv", con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Via

Cavallera n. 12, di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 9, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 109/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 109/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba